



Repubblica Italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, in composizione collegiale e composto dai giudici

Dott.ssa Piera Gasparini
Dott. Giuseppe Gennari
Dott.ssa Rosa Muscio

Presidente
Giudice rel.
Giudice

riunito in Camera di Consiglio in data 2 luglio 2020, viste le conclusioni delle parti costituite, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

DI SEPARAZIONE PERSONALE

DEFINITIVA

nel procedimento civile iscritto al n. 45926 dell'anno 2018, pendente

TRA

1).
Nata a
Cod. Fisc.
residente in
con l'Avv. CIRILLO ADRIANO CARMELO

contro

2).
Nato a
Cod. Fisc.
residente in
con l'Avv. GRIONI MARCO

dato atto che alla Procura è stata data comunicazione del procedimento ai sensi dell'art. 71 c.p.c.



premesse che all'udienza del 30 gennaio 2020 le parti precisavano le conclusioni. Il GI assegnava termini di legge per comparsa e replica;

La camera di consiglio veniva tenuta in data 2 luglio 2020.

Nel **MERITO**, rilevato che,

Questioni preliminari

Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. sulla pronuncia di *status* ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 3 co. 1 lettera a) primo alinea in quanto si trova in Italia la residenza abituale dei coniugi.

La legge applicabile al divorzio è quella italiana ai sensi del Reg. UE. 1259/2010 art. 8 lettera A) (legge dello stato della residenza abituale dei coniugi).

Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.

La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.

Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della figlia minore ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.

La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della unione europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.

Il rapporto processuale si è validamente costituito. La ricorrente ha ritualmente notificato ricorso e successiva ordinanza presidenziale, tanto da consentire la tempestiva costituzione di controparte. Peraltro, la difesa del resistente ha svolto le proprie istanze in modo solamente parziale, depositando esclusivamente una memoria ex articolo 183 c.p.c. e il foglio di precisazione delle conclusioni. Nessuna comparsa o replica è stata depositata dal resistente.

Sullo status

La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.

Le parti vivono separate dal 2018, quando la signora ha deciso di interrompere la coabitazione, divenuta per lei insostenibile. L'unione coniugale non si è più ricostituita.

È palese dunque la cessazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi e sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale.

Sull'addebito

La signora chiede che la separazione venga addebitata al marito. Ella sostiene che il rapporto coniugale sarebbe stato compromesso dai comportamenti del marito, dedito all'alcol e al vizio del gioco. Le circostanze allegate non risultano comprovate. La ricorrente – come già espresso con ordinanza istruttoria – ha introdotto capitoli di prova di assoluta genericità (vero che [il marito] gioca sovente al bar; vero che sovente esce dal bar ubriaco, vero che talvolta rientra a casa ubriaco...) e dunque inammissibili. Per contro, il marito ha negato quanto affermato dalla moglie, sostenendo di essere persona mite e succube, tanto da accettare il fatto di essere stato cacciato di casa dalla ricorrente.



In assenza di adeguata istruttoria, le ragioni addotte dalla moglie come causa del fallimento della vita matrimoniale non possono essere ritenute dimostrate. Dunque, la domanda di addebito va respinta.

Sulla responsabilità genitoriale

In ordine alla responsabilità, ritiene il collegio di confermare l'affido esclusivo di _____ alla madre. La presenza in giudizio del padre è stata incostante e incerta. La difesa del signor _____ ha riferito che egli sarebbe per lunghi periodi assente dall'Italia per ragioni di lavoro. Nell'insistere per l'affido condiviso, detta difesa non ha allegato circostanza alcuna a comprovare una presenza stabile del padre nella vita della figlia ed una volontà dello stesso ad assumersi in modo consapevole e costante le responsabilità che derivano dal ruolo paterno. Dunque, in assenza di elementi nuovi e significativi, non vi è ragione per modificare il regime determinato già in fase presidenziale.

Quanto alle visite paterne, queste possono essere confermate secondo il modulo dell'ordinanza presidenziale.

La madre vorrebbe escludere anche il pomeriggio infrasettimanale. Francamente le ragioni per questa limitazione ulteriore della presenza paterna (già molto ridotta) non sono davvero chiare e comprovate. Fermo restando che il padre deve trascorrere il suo tempo con _____ secondo modalità adeguate ad una bambina piccola, ritiene il tribunale che non sarà certo qualche ora in settimana con il padre a potere condizionate l'organizzazione di vita di _____. Peraltro, già in sede presidenziale, la signora aveva riferito che il padre vedeva spesso la figlia nei pomeriggi, senza segnalare alcuna ricaduta negativa.

Per contro, il padre vorrebbe visite "ordinarie" con pernottamento. Per le ragioni già dette rispetto all'affido anche questa richiesta non può essere accolta. Il tribunale, attualmente, non conosce neppure il domicilio stabile del signore, conosce poco o nulla dei suoi impegni lavorativi e non ha potuto mai sperimentare – nei due anni di giudizio – un incremento della presenza paterna. Il padre, anche dopo l'ordinanza presidenziale, non ha mai reclamato frequentazioni più intense con _____. Dunque, la richiesta di pernottamenti infrasettimanali e week end alternati è davvero priva di basi oggettive e fattuali che possano giustificarle.

Sulle domande economiche

La signora non chiede più assegni di mantenimento per se stessa. Quindi, si parla solo del contributo paterno per _____. L'assetto economico delle parti è già stato descritto con ordinanza presidenziale, rispetto alla quale nulla si è modificato. Quindi, l'importo di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra, va confermato.

Spese

Il giudizio di separazione è necessario, la soccombenza sulle restante domande è reciproca. Le spese vanno compensate.

P.Q.M.

il TRIBUNALE DI MILANO,
SEZIONE NONA CIVILE,

in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile di cui all'anno 2018 n. 45926, respinta o dichiarata inammissibile ogni altra questione o eccezione, così provvede:

■ □ ■



1 DICHIARA la separazione personale dei coniugi _____ i quali hanno contratto matrimonio, con rito civile, nel Comune di Dolo in data 27/12/20013 (atto n.14, p.I, anno 20013)

2 RESPINGE la domanda di addebito della moglie.

3 AFFIDA la figlia minore _____ alla madre in via esclusiva, presso la quale avrà residenza anagrafica.

4 DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: a settimane alternate, il sabato o la domenica dalle 10:30 alle 19:00 e per un pomeriggio settimanale concordato con la madre.

5 ASSEGNA la casa coniugale sita in _____ alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze,

6 PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 350,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) e decorre dal mese di febbraio 2019

7 PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:

- **spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- **spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;
- **spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- **spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- **spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- **spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative



(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli; Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

MANDA alla cancelleria per quanto di competenza ed in particolare affinché trasmetta il presente provvedimento all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Dolo per le trascrizioni e annotazioni di legge.

SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE AD ECCEZIONE DEL CAPO 1

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2020

Il Giudice estensore
Dr. Giuseppe Gennari

Il Presidente
Dr. Ssa Piera Gasparini

